MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI

FONDAZIONE LA TUNO

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di LA TUNO S.r.l. in data 11/12/2018
Revisione nr. 1 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione LA TUNO
in data 28/10/2020

SOMMARIO

PARTE GENERALE 5
1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 5
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 5
1.2 I REATI PRESUPPOSTO DEL D.LGS. 231/01 6
1.3 LE SANZIONI PREVISTE 7
1.4 L'ESENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 9
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LA TUNO SRL 10
2.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 10
2.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 12
2.3 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO 13
2.4 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO REATO 14
2.5 IL CODICE ETICO 16
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 17
3.1 LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 17
3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 18
3.3 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI 20
3.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 20
3.5 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) 22
4. IL SISTEMA DISCIPLINARE 26
4.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI 27
4.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI 29
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 29
6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 30
PARTE SPECIALE 32
SEZIONE I: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 32
1. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/01 32
2. I PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 36
3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 37
4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 39

SEZIONE II: REATI SOCIETARI 42

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DALL'ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/01 42

2. I PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 46

3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 48

4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 49

SEZIONE III: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 52

1. I REATI DI VIOLAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/01 52

2. I PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 53

3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 53

4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 54

SEZIONE IV: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO ED IMPIEGO DI UTILITÀ ILLECITE 57

1. I REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, RICHIAMATI DALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/01 57

2. I PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 58

3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 58

4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 59

SEZIONE V: REATI INFORMATICI 61

1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI RICHIAMATE DALL'ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/01 61

2. I PROCESSI SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01 63

3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 64

4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 65

SEZIONE VI: I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI 68

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI AI SENSI DELL'ART. 24 TER DEL D.LGS. 231/01 E DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146. 68

2. I PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 71

3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 71

4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 71

SEZIONE VII: I DELITTI TRIBUTARI 73

1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. 231/01…… 73

2. I PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 74
3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 71
4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI 71
SEZIONE VIII: FATTISPECIE DI REATO A BASSO RISCHIO 78
1. I REATI CON FINALITÁ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25 quater) 78
2. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25 quater.1) 81
3. I REATI IN TEMA DI FALSITÁ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (art. 25 bis) 82
4. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25 bis 1) 84
5. I REATI CONTRO LA PERSONALITÁ INDIVIDUALE (art. 25 quinquies) 86
6. REATI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25 sexies) 89
7. VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies) 89
8. REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 decies) 93
9. REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies) 93
10. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE(art. 25-duodecies) 93
11. RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25 terdecies) 101
12. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (art. 25 quaterdecies) 101

PARTE GENERALE

1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazione e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, in parziale attuazione della legge delega del 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto – per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico – la responsabilità amministrativa degli "enti forniti di personalità giuridica, delle Fondazione e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito denominati congiuntamente "Enti" o, disgiuntamente "Ente"). In particolare, la citata legge delega 300/2000 ha ratificato, fra l'altro:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta contro la corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali;
- e, in ottemperanza agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari - i quali hanno imposto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, con lo scopo ultimo di colpire la criminalità d'impresa – ha conferito specifica delega in tal senso al Governo.

Il Decreto, promulgato dal Governo in esecuzione della suddetta delega, ha conseguentemente introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti per illeciti dipendenti da reato, e, allineando il nostro ordinamento giuridico con i sistemi normativi di diversi Paesi Europei ed Extraeuropei, ha inteso quindi adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle predette convenzioni internazionali.

Con la promulgazione del Decreto è stato pertanto assunto un innovativo strumento di lotta alla criminalità d'impresa.

L'istituzione di una responsabilità "amministrativa" degli Enti nasce, infatti, dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno di un'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa politica aziendale, e conseguono pertanto a decisioni adottate al vertice dell'impresa medesima.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" sui generis, in quanto, pur comportando sanzioni amministrative, consegue alla commissione di determinate fattispecie di reato da parte di soggetti specificamente individuati, e presenta le garanzie proprie del processo penale. Inoltre, la sanzione potrà essere applicata unicamente dal giudice penale, nell'ambito del medesimo procedimento da questi avviato nei confronti del soggetto-persona fisica autore dell'illecito che ha ingenerato la responsabilità dell'Ente.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso nell'interesse dell'ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento esclusivo di arrecare un beneficio alla Fondazione; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla Fondazione ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla Fondazione. L'interesse esclusivo dell'agente, o comunque di un soggetto terzo rispetto all'Ente, esclude la responsabilità di quest'ultimo, allorché si verte in una situazione di assoluta estraneità e mancanza di coinvolgimento dell'Ente medesimo rispetto all'illecito penale.

Quanto poi al profilo soggettivo, il Legislatore, all'articolo 5 del Decreto, prevede la responsabilità dell'Ente qualora il reato sia commesso da:

- persone fisiche che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo (c.d. "apicali");
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati (c.d. "sottoposti");

La responsabilità amministrativa dell'Ente va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il "reato presupposto", e, nella sostanza, riposa sul concetto di responsabilità dell'Ente per "colpa in organizzazione", intesa come mancata adozione di efficaci regole organizzative interne, autoimposte dall'Ente medesimo, volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ad eventuali reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

Le sanzioni conseguentemente applicabili al sorgere della predetta responsabilità mirano a coinvolgere, con effettiva vis affittiva, il patrimonio dell'Ente che ha tratto vantaggio o nel cui interesse è stato commesso l'illecito penalmente rilevante.

1.2 I REATI PRESUPPOSTO DEL D.LGS. 231/01

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 nonché in altri provvedimenti di legge che al D.Lgs. 231/2001 fanno rinvio. Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo "allargamento" dei reati e degli illeciti con riferimento ai quali si applica la normativa in esame.

Le fattispecie richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti famiglie di reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)
- Reati informatici (art. 24 *bis*)
- Criminalità organizzata (art. 24-ter) e reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)
- Falsità documentali (art. 25 *bis*)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* n.1)
- Reati societari (art. 25 *ter*)
- Delitti con finalità di terrorismo (art. 25 *quater*)
- Infibulazione femminile (art. 25 *quater* n. 1)
- Tratta di persone (art. 25 *quinquies*)
- Market abuse (art. 25 *sexies*)
- Omicidio colposo o lesioni in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*)
- Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*)
- Induzione a non rendere dichiarazioni (art. 25 *decies*)
- Reati ambientali (art. 25 *undecies*)
- Impiego di lavoratori irregolari (art. 25 *duodecies*)
- Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)
- Frode in competizioni sportive (art. 25 *quaterdecies*)
- Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*)

Per il dettaglio dei reati si rimanda all'allegato "Catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001".

1.3 LE SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato che potranno essere inflitte all'Ente sono di natura:

- pecuniaria;
- interdittiva;
- ablativa (confisca);
- accessoria (pubblicazione della sentenza).

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria secondo un sistema "per quote". Il giudice determinerà il "numero delle quote" – tra il numero minimo ed il massimo fissato dal Legislatore con riferimento a ciascun "reato presupposto" - in ragione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, delle attività da quest'ultimo poste in essere per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Per il pagamento della sanzione risponde esclusivamente l'Ente con l'intero proprio patrimonio, e tale responsabilità permane anche in ipotesi di sua intervenuta modificazione soggettiva per effetto di operazioni di fusione, scissione, cessione di ramo di azienda.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre alternativamente una delle seguenti condizioni:

1. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro non applicabili ai soli "reati presupposti" di cui agli articoli 25-ter e 25- sexies del Decreto, sono, in ordine decrescente di intensità:

a. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
b. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c. il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, con l'esclusione di quanto può essere restituito al danneggiato. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Un profilo particolarmente rilevante derivante dall'introduzione dell'art. 25 *quinquiedescies* del D.lgs 231/2001 (ad opera della L. 157 del 19.12.2019) riguarda l'applicazione della confisca "diretta" e "per equivalente", ai sensi del citato art. 19, del profitto del delitto tributario che sia confluito nelle casse dell'ente a favore del quale sia stato commesso il reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta qualora sia stata comminata una sanzione interdittiva nei confronti dell'Ente.

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte in caso di tentata commissione dei "reati presupposti".

Ferma restando l'ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 12 (rubricato "Casi di Riduzione delle Sanzioni Pecuniarie") e 26 (rubricato "Delitti Tentati") del Decreto, l'Ente non risponde qualora abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

In tale ultimo caso, l'esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'Ente e l'autore dell'illecito penale.

1.4 L'ESENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato misure organizzative idonee a prevenire la commissione dei "reati presupposti" da parte dei soggetti "apicali" o "sottoposti" che operano nel suo interesse o vantaggio.

La presenza di un'adeguata organizzazione è, infatti, misura e segno della diligenza dell'Ente nello svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio della commissione dei "reati presupposti dal Decreto".

L'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione di impresa esclude, dunque, la "colpa in organizzazione" dell'Ente, e fa venir meno la necessità di sanzionarlo mediante l'applicazione delle previste e riferite sanzioni.

In particolare, con riferimento ad eventuali "reati presupposti dal Decreto" commessi dai soggetti "apicali", l'articolo 6 del Decreto indica quali sono le componenti di un sistema organizzativo efficace ed effettivo, la cui corretta predisposizione ed attuazione può essere invocata quale esimente per l'Ente.

Segnatamente, l'Ente potrà andare esente da responsabilità, allorché dimostri:

a. di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del "reato presupposto", modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenirne la realizzazione;
b. di aver affidato ad un organo interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello di organizzazione e gestione, nonché di curarne l'aggiornamento;
c. che le persone che hanno commesso il "reato presupposto" hanno agito fraudolentemente;
d. che non vi è stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'organismo di vigilanza di cui alla lettera b. che precede.

Il Decreto, inoltre, prevede che i suddetti modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i "reati presupposti";
b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione;
e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e gestione.

E' inoltre previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, le riferite funzioni di vigilanza possano essere assunte direttamente dall'organo dirigente.

Diversamente, con riferimento ad eventuali "reati presupposti" commessi da un "sottoposto", l'articolo 7 del Decreto esordisce proclamando la responsabilità dell'Ente qualora la commissione di detti illeciti "è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza", per poi presumere che una simile inosservanza non sussiste allorché l'Ente "prima dalla commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi ". Trattasi di una presunzione relativa in favore dell'Ente, il cui superamento è onere della pubblica accusa.

Gli ultimi due commi dell'articolo 7 detto, definiscono poi l'identikit di un simile modello di organizzazione e gestione, tanto nel rilievo contenutistico che funzionale. Lo stesso, infatti, in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione dell'Ente, nonché al tipo di attività svolta, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività sociali dell'Ente medesimo nel rispetto della legge, nonché misure atte a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio. Inoltre, la sua efficace attuazione richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e gestione.

Ulteriori indicazioni utili alla costruzione dei modelli organizzativi sono le linee guida delle associazioni di categoria e in particolare le linee guida predisposte da Confindustria.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE LA TUNO

2.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La FONDAZIONE LA TUNO (di seguito LA TUNO) è stata costituita nell'Assemblea dei soci tenutasi in data 21/12/2017; tale Assemblea ha dato l'avvio all'iter di trasformazione in Fondazione della società La Tuno srl, operativa sin dal 10/06/1998; l'iter si è concluso in data 15/11/2019 con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte.
I soci fondatori sono:
- l'Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca;

- Finpiemonte Partecipazioni SpA;
- Comune di Prali;
- Comune di Salza di Pinerolo;
- Comune di Pomaretto;
- Comune di Inverso Pinasca.

Possono inoltre assumere la qualifica di Fondatori, a norma dell'articolo 6 dello Statuto, i soggetti pubblici o privati, singoli o associati, che all'atto di trasformazione o con successiva adesione contribuiscono al patrimonio della Fondazione con conferimenti di beni e servizi di importante entità.

A norma dell'art. 2 dello Statuto, la Fondazione ha per oggetto la progettazione, la promozione, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di iniziative ed interventi che potenzino e sviluppino attività e servizi comunque collegati o utili all'espansione del settore turistico-culturale nelle valli Chisone e Germanasca, promuovendone lo sviluppo economico e sociale. La Fondazione costituisce uno strumento di supporto per l'attuazione delle fasi di progettazione, di realizzazione e di gestione indicate dagli enti ed organismi agenti in sede locale nell'ambito delle linee di pianificazione regionale.

Si riporta di seguito l'organigramma aziendale in vigore:



Il sistema di *corporate governance* di LA TUNO risulta attualmente così articolato:

- Assemblea degli Azionisti;
- Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri deliberativi in relazione agli atti ed affari ordinari e straordinari compresi nell'oggetto sociale, salva la competenza esclusiva dell'assemblea nei casi previsti dalla legge.

Come si evince dall'organigramma, sono state individuate 4 Funzioni Aziendali, nell'ambito delle quali si colloca il personale:

- Direzione;
- Biglietteria & Servizi al Pubblico;
- Attività Ecomuseo & comunicazione;
- Manutenzioni & Didattica.

2.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controlli interni già esistente e attuato da LA TUNO è un sistema strutturato ed organico di attività, procedure, regole comportamentali, comunicazioni di servizio e strutture organizzative finalizzato a presidiare nel continuo i rischi della Fondazione, che pervade tutta l'attività sociale e coinvolge soggetti differenti.

Ai documenti di governance adottati da LA TUNO e che sovraintendono al funzionamento della medesima (Statuto, Codice Etico, Organigramma Societario, Modello Organizzativo), si affiancano norme più strettamente operative che regolamentano i singoli processi aziendali, ovvero l'insieme delle attività interrelate svolte all'interno della Fondazione e mettono in evidenza i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti e i relativi controlli. Tali norme sono state formalizzate attraverso Protocolli operativi, che costituiscono parte integrante del presente Modello.

Per Processo si intende un insieme di attività interrelate, svolto all'interno dell'azienda e teso al raggiungimento di un obiettivo aziendale, che crea valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'azienda (cliente).

Le Procedure sono gli strumenti aziendali di definizione e formalizzazione dei Processi in termini di scopo, ambito di applicazione, principi, responsabilità, modalità operative e eventuali strumenti utilizzati (report, schede, moduli, modelli, etc.) nello svolgimento del Processo stesso.

Tutte le componenti del Sistema di Controllo devono integrarsi in un'unica struttura organica che si fonda su una serie di principi di controllo, come delineati dalle Linee Guida di Confindustria:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione. In base a tale principio le singole transazioni devono essere comprovate da un idoneo supporto documentale che permetta in ogni momento di poter effettuare dei controlli sulla base dei quali attestare gli elementi distintivi e le motivazioni dell'operazione, e individuare chi ha autorizzato, effettuato e verificato l'operazione stessa.
- Separazione delle funzioni. Nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema implementato deve garantire il rispetto del principio della separazione delle funzioni. In conformità a tale principio, compatibilmente con la dimensione dell'azienda, è necessario mantenere il più possibile distinte le attività di autorizzazione, effettuazione, controllo e contabilizzazione delle operazioni. E' necessario inoltre che:
 - a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
 - ci sia una chiara definizione dei poteri e delle responsabilità e che tali definizioni vengano appropriatamente comunicate all'interno dell'organizzazione;
 - ci sia una coerenza di fondo fra i poteri assegnati e le relative responsabilità organizzative.

- Documentazione dei controlli. Il sistema di controllo deve essere in grado di produrre prove documentali (es. verbali) con riferimento all'effettuazione dei controlli.

2.3 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

LA TUNO ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11/12/2018, il Modello Organizzativo conformemente al D.Lgs. 231/2001, ed in specie agli articoli 6 e 7 del medesimo, in quanto trattasi di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche. Il Modello adottato dalla LA TUNO (prima della trasformazione in Fondazione) risponde e soddisfa l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne dirette a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio di LA TUNO, possano configurare, in base alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, una responsabilità amministrativa della Fondazione.

Successivamente alla trasformazione di LA TUNO in Fondazione ed alla luce delle recenti novità normative che hanno introdotto tra i "reati presupposti" anche i delitti tributari, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere ad un aggiornamento del Modello. Il presente Modello è, pertanto, la risultante di tale revisione che è consistita in un'analisi documentale ed in una serie di interviste finalizzate a monitorare il rischio di commissione dei delitti tributari, contemplati all'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs 231/2001.

Il Modello di LA TUNO risulta così strutturato:

- **Parte Generale**, nella quale sono illustrati i punti chiave del Decreto, la funzione ed i principi del Modello, nonché sono individuate e disciplinate le componenti essenziali dello stesso, quali:
 - l'individuazione delle aree a rischio;
 - la composizione, la funzione dell'Organismo di Vigilanza e i flussi informativi da e verso lo stesso;
 - l'attività di formazione e di informativa nei confronti dei destinatari del Modello;
 - il sistema disciplinare volto a tutela di quanto previsto nel Modello stesso;
 - il sistema di implementazione e aggiornamento del Modello.
- **Parte Speciale** dedicata all'individuazione e descrizione di quei "reati-presupposto" che possono apparire rilevanti nell'ambito dell'attività svolta da LA TUNO e dei relativi Protocolli specifici. La Parte Speciale è a sua volta così suddivisa:
 - Sezione I: Reati nei rapporti con la P.A.
 - Sezione II: Reati Societari
 - Sezione III: Reati commessi in violazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 - Sezione IV: Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di utilità illecite
 - Sezione V: Reati informatici

- Sezione VI: Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali
- Sezione VII: Reati tributari
- Sezione VIII: Fattispecie a basso rischio

Il Modello comprende anche un allegato in cui è contenuto il "*Catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 231/2001*" ed un secondo allegato in cui è contenuto il "*Codice Etico*".

Il processo di costruzione del Modello si è sviluppato in diverse fasi, basate sul rispetto dei principi di tracciabilità e verificabilità delle attività svolte. Il punto di partenza è stato l'individuazione della *mappa delle attività a rischio* ovvero delle attività svolte dalla Fondazione nel cui ambito possono essere commessi i reati, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001.

Si è quindi provveduto alla valutazione del *sistema di controllo interno* a presidio dei rischi individuati, all'adozione del *Codice Etico* e di specifici *Protocolli*, finalizzati a governare i profili di rischio enucleati a seguito dell'attività di mappatura delle attività societarie, secondo quanto richiesto dall'art. 6 c. 2 lett. b) del d.lgs. 231/01.

In conformità a quanto richiesto dagli artt. 6 c. 2 lett. d) e lett. e) del Decreto, si è provveduto inoltre:

- a definire le caratteristiche, i ruoli e i compiti dell'Organismo di Vigilanza (così come riportato nel successivo cap. 3), espressamente preposto al presidio dell'effettiva applicazione del Modello ed alla sua costante verifica in termini di adeguatezza ed efficacia;
- a delineare un apparato sanzionatorio (riportato nel successivo cap. 4);
- a definire le modalità di diffusione del Modello e di relativa formazione del personale (così come indicato nel successivo cap. 5 e 6);
- a definire le modalità di aggiornamento del Modello stesso (riportato nel successivo cap. 7).

2.4 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO REATO

L'obiettivo della mappatura delle aree a rischio è quello di individuare i Processi "sensibili" aziendali, attraverso una valutazione del sistema delle procedure esistenti nel Sistema di Controllo Interno. La mappatura, esaustiva dei rischi derivanti dalle occasioni di coinvolgimento delle strutture organizzative aziendali, consente di individuare le aree ed i processi considerati a rischio a causa delle potenziali modalità attuative degli illeciti e dei reati e per i quali si rende opportuna la definizione e l'applicazione di specifiche procedure e controlli.

L'elemento fondamentale di questa fase iniziale consiste nell'effettuare una "fotografia" della struttura organizzativa della Fondazione, con una particolare attenzione nell'individuazione delle principali attività svolte dalle diverse funzioni aziendali, in modo da poter identificare i processi che compongono le seguenti attività, attraverso interviste ai dipendenti.

Per ciascun Processo identificato, occorre quindi individuare le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse ed i soggetti coinvolti. Si procede quindi ad una valutazione del livello di rischio

potenziale associabile a ciascun Processo sensibile, valutato sulla base di criteri di tipo qualitativo che tengono conto di fattori quali:

- frequenza di accadimento dell'attività ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale;
- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 nello svolgimento dell'attività;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Fondazione a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire un incentivo alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) D.Lgs. 231/01 si riportano i Processi individuati come a rischio per LA TUNO, ovvero nel cui ambito potrebbero essere presenti rischi potenziali di commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto. In particolare, la mappatura ha portato alla suddivisione delle attività aziendali nei seguenti Processi "sensibili":

PROCESSO	SOTTO-PROCESSO
Gestione dei servizi al pubblico e delle Attività Ecomuseali	– Gestione dei servizi al pubblico – Gestione delle Attività Ecomuseali
Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la P.A.	Gestione dei rapporti con soggetti terzi in ambito amministrativo
Approvvigionamento di beni e servizi	Approvvigionamento di beni e servizi
Gestione del personale	– Selezione e assunzione del personale – Pagamento stipendi e altri adempimenti
Gestione amministrativa degli organi sociali e Segreteria generale	– Segreteria Organi Societari – Altri adempimenti
Gestione dei flussi finanziari	– Fatturazione passiva – Fatturazione attiva – Gestione Cassa – Gestione Conti Correnti Bancari
Contabilità generale e Bilancio	Redazione bilancio d'esercizio
Sistemi informativi aziendali	Gestione dei sistemi informativi aziendali
Gestione dei contenziosi, degli accordi transattivi e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Gestione dei contenziosi

In ragione dell'attività attualmente svolta, degli specifici ambiti operativi e delle strutture operative di LA TUNO, si è ritenuto opportuno focalizzare l'attenzione sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio in relazione a talune tipologie di reato, e precisamente:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25);
- i reati informatici (art. 24-*bis*);
- i reati societari (art. 25-*ter*);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*);
- i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- i reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*).

Per ogni attività è stato quindi evidenziato il profilo di rischio attraverso l'indicazione dei potenziali reati associabili e l'esemplificazione delle possibili modalità di realizzazione dei reati stessi.

E' importante evidenziare che l'evolvere delle attività aziendali richiederà il necessario aggiornamento della mappatura, al fine di ricomprendere gli eventuali rischi associabili alle nuove attività.

2.5 IL CODICE ETICO

La definizione dei protocolli si completa e si integra con il Codice Etico, a cui LA TUNO intende uniformare la gestione delle proprie attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato disciplinate dal D.Lgs. 231/2001. Il Codice Etico è stato elaborato al fine di promuovere ed evidenziare i principi deontologici di diligenza, correttezza, lealtà e trasparenza a cui la Fondazione si ispira con riferimento non solo alla conduzione della propria attività sociale, ma anche con riferimento ai rapporti intrattenuti con altri individui e/o Organizzazioni.

L'obiettivo del Codice Etico è quello di raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti indipendentemente dai dettami normativi, e al suo interno sono previsti dei meccanismi sanzionatori. Le Linee Guida di Confindustria forniscono uno schema di struttura minima del Codice Etico focalizzato sui comportamenti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01:

- L'ente ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera.
- Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
- Principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori dell'ente: Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti e, nel caso di enti concessionari di pubblico servizio, interlocutori commerciali privati.

Il Codice Etico prevede un adeguato sistema sanzionatorio da utilizzare nel caso di violazione sia delle norme contenute nel Codice Etico che delle altre procedure previste nel Modello. La finalità di base del sistema sanzionatorio è quella di strumento cui fare riferimento nel momento in cui la violazione di norme o procedure portano a ledere il rapporto di fiducia con l'ente, così come richiamato agli artt. 2104 c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro) e 2105 c.c. (Obbligo di fedeltà) e conduce quindi all'attuazione di predefinite azioni disciplinari. L'azione disciplinare prescinde dall'instaurazione di un giudizio penale, infatti la valutazione disciplinare effettuata dal datore di lavoro, data l'autonomia del Codice Etico e delle procedure aziendali rispetto alla violazione di legge, non deve necessariamente coincidere con quella del giudice in sede penale.

I principi di riferimento del presente Modello si integrano, quindi, con quelli del Codice Etico anche se gli scopi che i documenti intendono perseguire sono differenti: il Codice Etico ha una portata generale, in quanto definisce i principi di condotta degli affari ovvero di "deontologia aziendale" sui quali si intende richiamare l'attenzione di tutti che, in azienda, cooperano alla realizzazione e al perseguimento dei fini aziendali.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231 prevede che "*il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell´ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*", denominato Organismo di Vigilanza.

Ai sensi della normativa, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare, con autonomi poteri di iniziativa e controllo:

a. sul funzionamento del Modello, in termini di efficacia e adeguatezza del medesimo in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità del medesimo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
b. sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari;
c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell'eventuale accertamento di violazioni.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza può essere di tipo monocratico ovvero plurisoggettivo (da 2 a 5 membri) e possono farne parte sia soggetti interni alla Fondazione che soggetti esterni. L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie funzioni, potrà poi avvalersi della collaborazione e del supporto di consulenti esterni.

Sono previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- l'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
- aver subito condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, o il patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo biennio, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con LA TUNO di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza.

All'atto del conferimento dell'incarico, l'Organismo di Vigilanza rilascerà una dichiarazione la quale attesterà l'assenza dei menzionati motivi di incompatibilità/ineleggibilità in relazione alla specifica attività.

Con la delibera che dichiara la decadenza di un membro dell'Organismo è designato un nuovo componente, che resta in carica per l'intera durata del mandato dell'Organismo stesso.

In considerazione della specifica realtà aziendale ed in virtù della ristretta dimensione organizzativa, LA TUNO istituisce un Organismo di Vigilanza monocratico. L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre esercizi, è rieleggibile e può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione per giusta causa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del soggetto revocato.

Per l'ipotesi in cui ci sia avvalga di un Organismo di Vigilanza collegiale, esso decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso l'Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

L'Organismo di Vigilanza potrà adottare un regolamento che disciplini gli aspetti principali relativi al proprio funzionamento, quali ad esempio le modalità di programmazione e svolgimento delle verifiche, la necessità di verbalizzazione delle attività di verifica svolte e delle riunioni in caso di collegialità dell'organo, la definizione delle modalità di riporto al Consiglio di Amministrazione e simili.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato un budget annuo adeguato, stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'Organismo di Vigilanza di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Il compenso dell'Organismo di Vigilanza è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Fondazione corrispondano al Modello predisposto e che i destinatari dello stesso agiscano nella osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;

- verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- adottare ogni provvedimento affinché il Consiglio di Amministrazione di LA TUNO aggiorni costantemente il Modello, al fine di adeguarlo alle modifiche normative o della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all' Organismo di Vigilanza il compito di:

1. verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura della Fondazione, nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte dei destinatari del Modello eventuali informazioni rilevanti con riferimento alla vita della Fondazione, nonché eventuali situazioni in grado di esporre LA TUNO al rischio di commissione di determinati "reati presupposti", e che derivino anche dalla inosservanza del Modello. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate ed inoltrate esclusivamente per iscritto ovvero tramite posta elettronica;
2. effettuare verifiche periodiche, anche a sorpresa e nei confronti di ciascuna funzione aziendale interessata, su determinate operazioni od atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività individuate come a rischio reato, sulla base di un programma annuale comunicato all'Consiglio di Amministrazione; dette verifiche saranno finalizzate ad accertare la osservanza delle prescrizioni del Modello, ed in particolare a verificare che le procedure ed i controlli contemplati dal Modello stesso siano posti in essere efficacemente e documentati in maniera conforme;
3. verificare, per l'effetto, l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei "reati presupposti" dal Decreto e relativamente ai quali si è individuato un rischio di loro commissione;
4. sulla base di tali verifiche, predisporre, almeno annualmente, un rapporto da presentare all'Consiglio di Amministrazione, il quale evidenzi le eventuali problematiche riscontrate ed individui le conseguenti azioni correttive da intraprendere;
5. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni debitamente verbalizzate):
 - per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare le varie funzioni aziendali dovranno comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali tipologie di rapporti non ancora "censiti" e da esse intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni di cui l'Organismo di Vigilanza non sia ancora venuto a conoscenza, nonché notizie rilevanti con riferimento alla vita della Fondazione;
 - per tenere sotto controllo la loro evoluzione, al fine di realizzare un costante monitoraggio;
 - per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
 - per garantire che le eventuali azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
6. raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare l'elenco delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;

7. promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello, nonché per la sua comunicazione e diffusione, predisponendo la documentazione a ciò necessaria, ai sensi del successivo paragrafo 5.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione societaria, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificate al paragrafo 3.4.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni non potranno essere in alcun caso sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso tenuto a svolgere una attività di riscontro sull'adeguatezza dell'intervento dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente i risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare per iscritto, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente per iscritto le risultanze delle proprie verifiche svolte individuando eventuali problematiche riscontrante e le conseguenti azioni correttive da intraprendere;
- comunicare immediatamente per iscritto eventuali problematiche significative scaturite dalle suddette attività ovvero eventuali violazioni del Modello, di cui sia stato informato;
- relazionare per iscritto, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello, nonché in merito alla verifica sugli atti e sulle procedure, individuando eventuali problematiche riscontrante e le conseguenti azioni correttive da intraprendere.

L'Organismo redige inoltre una relazione generale sul proprio operato e sulla propria gestione di spesa, illustrandola in una seduta annuale in cui partecipa il Consiglio di Amministrazione.

3.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come disposto dall'art. 6 comma 2 lettera d) del Decreto, all'Organismo di Vigilanza devono pervenire tutte le informazioni relative ad eventi che potrebbero determinare per la Fondazione una responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001.

In particolare devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale relativo a fatti di interesse per la Fondazione;

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Fondazione dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- eventuali comunicazioni della Fondazione di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Fondazione;
- dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione (stipula di convenzioni, assunzione di polizze, ecc.);
- erogazioni pubbliche (rilascio di cauzioni o di coperture assicurative o fidejussorie al fine specifico di ottenere erogazioni pubbliche);
- rapporti con *authorities* ed organismi di vigilanza e di controllo di qualsiasi natura, con particolare riferimento all'invio sia di dati che di altre informazioni, nonché di partecipazione ad eventuali ispezioni.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta attraverso l'indirizzo email odv@ecomuseominiere.it a cui può accedere unicamente l'Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni potranno essere fatte anche in forma anonima e trasmesse all'indirizzo di posta all'indirizzo Via Roma 22, 10063 Perosa Argentina (TO).

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni e le informazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative da porre in essere, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare interno, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della violazione, motivando per iscritto l'eventuale decisione e dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritiene necessarie.

L'Organismo di Vigilanza agisce garantendo i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, ed assicurando la massima riservatezza sull'identità del segnalante e su qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni o di altre strutture societarie.

Tutte le informazioni, documentazioni, segnalazioni, report, previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza, in apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni, il cui accesso è consentito unicamente all'Organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza avrà cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, nel rispetto della normativa sulla privacy.

3.5 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, introdotto dalla Legge 179 del 30/11/2017 c.d. *Whistleblowing*, il Modello di LA TUNO viene integrato con la descrizione delle modalità di segnalazione di condotte illecite. In particolare, la Fondazione introduce una apposita procedura, di seguito dettagliatamente descritta, che individua le modalità per la segnalazione ad opera del dipendente di illeciti riscontrati nello svolgimento dell'attività lavorativa e per la gestione di tali segnalazioni secondo obiettivi di tutela del segnalante.

Definizioni e scopi

1. **Whistleblowing**: - *whistleblower* è letteralmente il "soffiatore di fischietto" rappresenta uno strumento attraverso cui è possibile segnalare a specifici individui o organismi - ovvero all'Organismo di Vigilanza di LA TUNO – una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, in violazione delle regole contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione. Ha lo scopo di contribuire ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno della Società, creando un clima di trasparenza e un senso di partecipazione e appartenenza: in sintesi, contrastare la commissione di illeciti e combattere la cultura del silenzio.
2. **Segnalante**: chi è testimone di un illecito, di un reato o di una irregolarità posta in essere da un qualunque Destinatario (soggetto obbligato al rispetto dei principi precettivi contenuti nel Codice Etico di LA TUNO e, più in generale, delle regole poste a prevenzione dei reati-presupposto contenute nel Modello) e decida di segnalarla.
3. **Segnalazione**: sta ad indicare la comunicazione del segnalante ed ha ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità commessi da parte di un Destinatario.
4. **Segnalato**: è il Destinatario cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione.
5. **Destinatario della segnalazione**: è il soggetto -nel caso che occupa il presente regolamento sarà l'Organismo di Vigilanza di LA TUNO - che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni ricevute.
6. **Canali di comunicazioni**: si identificano con le modalità attraverso cui veicolare le segnalazioni.
7. **Ritorsioni**: qualsiasi comportamento, atteggiamento ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, rivolto al segnalante per motivi collegati alla segnalazione.

Standard di comportamento

Gli standard di comportamento che LA TUNO si aspetta dai Destinatari sono riconducibili al rispetto del Codice Etico e, in generale, delle regole contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Fondazione, del codice deontologico professionale se il Destinatario è appartenente ad Ordini o Collegi Professionali, nonché di tutta la

normativa di settore nota ai Destinatari, comunque rilevante per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale di LA TUNO.

Potenziali soggetti segnalanti

Qualsiasi persona tra i soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto 231 che direttamente o indirettamente venga a conoscenza della commissione di un illecito o di un comportamento irregolare può essere latore della stessa all'Organismo di Vigilanza. Può dunque essere o una persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione della Fondazione o di una sua unità organizzativa (struttura o servizio sul territorio) ovvero una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti testè citati.

Oggetto della segnalazione

Gli eventi meritevoli di segnalazione possono essere:

a. fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità;

b. le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o d'immagine a LA TUNO;

c. le azioni poste in essere in violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Gestione, nonché del Codice Deontologico o di altre disposizioni o procedure relative ai Destinatari iscritti ad Ordini o Collegi Professionali.

Non potranno costituire oggetto di segnalazione le mere "voci correnti nel pubblico" od il "sentito dire", né le doglianze di carattere prettamente personale del segnalante o sue rivendicazioni o istanze.

Contenuto della segnalazione

La segnalazione, pena la irricevibilità della stessa da parte dell'Organo di Vigilanza, dovrà contenere i seguenti elementi:

a. le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;

b. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

c. qualora siano conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;

d. se note, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;

e. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

f. eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati, se accessibili, non coperti da segreto d'ufficio o professionale, né tutelati da diritto alla riservatezza personale; in questo caso sarà onere del segnalante indicarne l'esistenza ed il contenuto nonché la fonte, diretta o indiretta, da cui ne ha avuto conoscenza.

g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Al fine di meglio gestire i contenuti di cui al comma precedente e di rendere più agevole per il segnalante l'individuazione delle informazioni importanti ai fini di accertare i fatti oggetto di segnalazione, costituisce allegato e parte integrante del presente Modello di Organizzazione e Gestione, l'apposito *Modulo per la segnalazione di condotte illecite*.

Le segnalazioni anonime

In modo da favorire l'emersione di segnalazioni è previsto che le stesse possano pervenire in forma anonima, ovvero senza che sia possibile identificarne l'autore.

Al fine di poter verificare la fondatezza delle segnalazioni anonime queste devono pervenire presso l'Organismo di Vigilanza in forma cartacea mediante lettera raccomandata.

Soltanto le segnalazioni anonime ricevute con le modalità di cui al comma precedente verranno prese in considerazione.

In ogni caso, è necessario che le segnalazioni anonime siano adeguatamente circostanziate in modo tale da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati e, se vi è riferimento a documenti, rispettose di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. f).

Per le segnalazioni di tipo anonimo non può essere prevista, come è naturale, alcuna forma di protezione per il soggetto segnalante, rimanendo pertanto chi segnala in forma anonima potenzialmente esposto al rischio di eventuali ritorsioni.

Destinatario delle segnalazioni

Le segnalazioni dovranno essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza di *LA TUNO*.

Canali di segnalazione

Le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: odv@ecomuseominiere.it.

Le segnalazioni possono altresì essere inviate per posta a mezzo lettera raccomandata inviata presso l'indirizzo di domicilio dell'Organismo di Vigilanza.

Infine le segnalazioni potranno essere consegnate, in busta chiusa intestata "all'Organismo di Vigilanza di LA TUNO", presso la sede legale della Fondazione.

Compiti e poteri di chi riceve la segnalazione

L'Organismo di Vigilanza investito da una segnalazione dovrà effettuare un primo *screening* di ammissibilità della segnalazione, scartando quelle che rappresentino in realtà mere lamentele personali o siano basate su voci correnti nel pubblico e prive di concreta verificabilità ed approfondimento istruttorio.

In particolare, dovrà essere valutato:

a. se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione di LA TUNO un comportamento illecito, irregolare, una violazione del Codice di comportamento o del Modello di Organizzazione e Gestione, ovvero ancora un comportamento disciplinarmente rilevante, e non una mera lamentela;

b. quanto è grave ed urgente il rischio per LA TUNO;

c. se l'oggetto della segnalazione è già stato in passato valutato da LA TUNO;

d. se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

Se dovesse concretizzarsi quanto previsto alle lettere a) – mera lamentela – o c) il destinatario della segnalazione procederà all'archiviazione della segnalazione, informando il segnalante.
Ugualmente il destinatario contatterà il segnalante – se noto – qualora ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire ulteriori elementi utili a fine dell'indagine. Il destinatario procederà all'archiviazione se a seguito di tale contatto non emergano elementi ritenuti sufficienti.
Qualora invece il destinatario della segnalazione ritenga di avere sufficienti elementi, si aprirà una successiva fase di indagine approfondita sui fatti oggetto di segnalazione, al fine di appurarne la fondatezza.
Nel corso delle indagini si applicano le norme concernenti il procedimento disciplinare previste nei CCNL applicabili ai dipendenti di LA TUNO ovvero previste nei Codici Deontologici applicabili ai professionisti che collaborano con LA TUNO, in quanto compatibili.
Al termine dell'indagine il destinatario della segnalazione procederà a redigere una relazione finale dell'indagine; laddove nell'indagine il contenuto della segnalazione abbia trovato riscontro si procederà all'apertura di un procedimento disciplinare.
In ogni caso, l'archiviazione di tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso la relazione conclusiva, dovrà svolgersi in modo tale da evitare l'accesso di terzi alle informazioni e ai documenti.
Il destinatario della segnalazione a seguito della stesura della relazione finale, dovrà informare il segnalante circa l'attività svolta e le determinazioni prese.

Tutele per il segnalante

Il destinatario delle segnalazioni adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza del segnalante, in particolare è garantito che l'identità del segnalante rimanga segreta, salvo i casi in cui sia la normativa in vigore a richiedere diversamente.
E' garantita l'impossibilità di accesso alla segnalazione e all'identità del segnalante da parte del segnalato e di terzi che non siano identificati dall'Organismo di Vigilanza quali destinatari delle segnalazioni o quali soggetti deputati alla successiva indagine in merito ai fatti segnalati.
L'Organismo di Vigilanza tutela il segnalante contro eventuali ritorsioni dovesse subire, mediante appositi procedimenti disciplinari contro soggetti che dovessero porre in essere ritorsioni nei confronti dei segnalanti.
In ogni caso l'adozione di misure discriminatorie e ritorsive nei confronti del segnalante può essere denunciata dallo stesso o dall'organizzazione sindacale dal medesimo indicato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.
Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo.
Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti od indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi

alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Tutele per il segnalato

Le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante sa essere false ed, in generale, le segnalazioni non devono essere utilizzate come strumento per risolvere mere questioni personali.

La segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita.

Resta impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria. Le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di *Whistleblowing* sono passibili di sanzioni disciplinari.

Non è comunque possibile sanzionare disciplinarmente il soggetto segnalato soltanto sulla base di quanto affermato dal segnalante; viceversa dovranno esservi riscontri oggettivi e indagini accurate sui fatti oggetto di segnalazione. Sulla scorta di quanto emerso dalle indagini sarà possibile aprire un procedimento disciplinare "documentale", in cui la fonte della segnalazione rimanga riservata e protetta e rispetto al quale il segnalato potrà difendersi potendo accedere unicamente alla documentazione emersa dalla segnalazione e dalle indagini svolte in precedenza.

Sanzioni

Con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogabili nei casi di cui agli articoli precedenti, si fa rinvio a quelle previste dal sistema disciplinare di LA TUNO.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'efficace attuazione del Modello esige l'adozione di un *"sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*, sia nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lett. *e*) sia verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. *b*).

Il sistema disciplinare prevede sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti. L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e l'irrogazione della relativa sanzione, avrà luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, dei contratti con le terze parti, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di privacy nonché del Codice Deontologico o di altre disposizioni o procedure relative ai Soggetti Obbligati iscritti ad Ordini o Collegi Professionali e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La Fondazione applicherà il sistema disciplinare tenendo conto del differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Il sistema disciplinare previsto per LA TUNO ricomprende le sanzioni previste dall'art. 6-*bis*, comma 2, lett. *e)* del D.Lgs. 231/01 nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

4.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

I lavoratori saranno passibili dei provvedimenti nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali previsti dall'apparato sanzionatorio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Turismo - Pubblici esercizi. In particolare, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Fondazione e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01 e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del modello e ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Più precisamente, ai fini del presente Sistema Disciplinare i provvedimenti irrogabili possono consistere in uno dei seguenti:

a) Ammonizione verbale

Si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello.

b) Ammonizione scritta

Si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave.

c) Multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro

Si applica in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di irregolarità commesse nello svolgimento delle proprie attività, ovvero la mancata reiterata partecipazione, senza giustificato motivo alle sessioni formative erogate dalla Fondazione relative al D.Lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo o in ordine a tematiche relative.

d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.

Si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

Costituisce in ogni caso inadempienza sanzionabile con la sospensione dal lavoro e dal trattamento economico l'inadempimento agli obblighi di segnalazione e di informazione nei confronti dell'OdV.

e) Licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo)

Si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto.

f) Licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del lavoro (giusta causa)

Si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Il licenziamento disciplinare per giusta causa è da intendersi espressamente come necessario in tutti gli eventi direttamente richiamati dalla legislazione sulla responsabilità penale delle imprese ed in ogni caso in presenza di violazioni ai principi etici di comportamento poste in essere con dolo.

Costituiscono comunque gravi inadempienze i seguenti comportamenti:

- l'effettuazione nell'ambito della procedura di *whistleblowing* di segnalazioni palesemente infondate circa la presunta commissione di illeciti e/o circa la presunta violazione del Modello ovvero l'effettuazione di segnalazioni false;
- la realizzazione di condotte discriminatorie e ritorsive nei confronti del *whistleblower*;
- la non giustificata o sistematica mancata partecipazione ad iniziative di formazione in tema "231" promosse da LA TUNO.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al vertice aziendale.

4.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di accertata violazione da parte degli Amministratori, le misure applicabili sono individuate nelle seguenti:

- censura/richiamo formale;
- revoca di deleghe operative, in particolare, di quelle il cui inadempimento risulti, direttamente o indirettamente, connesso alla violazione in concreto accertata;
- revoca della carica.

La competenza ad applicare le misure nei confronti degli Amministratori della Fondazione spetta a:

- per la censura e la revoca delle deleghe all'Organo Amministrativo, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti e con astensione obbligatoria da parte del Consigliere incolpato, a carico del quale sia stata accertata la violazione; a tale fine l'OdV potrà chiedere formalmente al Consiglio di Amministrazione di riunirsi ponendo all'ordine del giorno l'apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti del Consigliere a carico del quale sia stata accertata la violazione/infrazione passibile di censura;
- per la revoca della carica all'Assemblea Ordinaria; a tale fine l'Organo Amministrativo e l'OdV potranno chiedere formalmente la convocazione dell'Assemblea Ordinaria, nei termini statutariamente previsti, ponendo all'ordine del giorno l'apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti del Consigliere, a carico del quale sia stata accertata la violazione/infrazione passibile di essere sanzionata nei termini sopra indicati.

In entrambi i casi, qualora sia ravvisata la non manifesta infondatezza dell'addebito, l'Organo competente provvederà ad assegnare all'Amministratore incolpato un congruo termine a difesa, all'esito del quale potrà deliberare la sanzione ritenuta più adeguata. La misura della revoca dalla carica sarà comunque applicata alla stregua del combinato disposto degli articoli 2475 e 2383 Cod. Civ.

Si specifica che costituisce in ogni caso violazione di grave entità da parte degli amministratori:

- la mancata vigilanza circa il rispetto del Modello e del Codice Etico;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commesse dai lavoratori subordinati, collaboratori o consulenti di LA TUNO;
- la tolleranza od omessa segnalazione di comportamenti discriminatori e/o ritorsivi a danno del *whistleblower*.

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'adeguata diffusione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale. A tale proposito LA TUNO ha definito un piano di comunicazione, informazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare il Modello a tutti i Destinatari. Il piano sarà gestito dalle competenti strutture aziendali preposte, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

- una comunicazione iniziale da parte del Consiglio di Amministrazione ai dipendenti, con conseguente impegno di rendere edotto tutto il personale in forze che opererà direttamente per la Fondazione, circa l'adozione del presente Modello;
- la diffusione del Modello sul portale della Fondazione, in una specifica area dedicata.

Relativamente ai meccanismi di **informazione**, si prevede che siano fornite a collaboratori, consulenti, fornitori e partners commerciali, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sui principi e sulle politiche adottate da LA TUNO sulla base del presente Modello.

Per quanto infine concerne la **formazione**, per garantire l'effettiva conoscenza del Modello e delle procedure che devono essere seguite per adempiere correttamente alle proprie mansioni, è prevista un'attività formativa specifica rivolta al personale della Fondazione. I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa, richiamando le corrette procedure da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria e sarà formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza ovvero meccanismi alternativi. La Fondazione dovrà comunicare all'Organismo di Vigilanza i nominativi dei partecipanti ai suddetti corsi.

Ai nuovi assunti dovrà essere consegnato un set informativo, contenente (oltre al materiale previsto per l'inserimento aziendale) il presente documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001" e i relativi allegati, ed erogata la formazione al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001.

Il potere di aggiornare il Modello compete al Consiglio di Amministrazione, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui si presentino le seguenti casistiche:

- modifiche normative che comportano l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad altre tipologie di reato per le quali si reputi sussistente un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della Fondazione;

- significative modifiche intervenute nella struttura organizzativa, nel sistema dei poteri e nelle modalità operative di svolgimento delle attività a rischio e dei controlli a presidio delle stesse.

PARTE SPECIALE

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, come individuate al paragrafo 2.4, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

1. indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Referenti delle Funzioni sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nella Parte Generale del Modello.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

SEZIONE I: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/01

Articolo 316-bis codice penale - **Malversazione a danno dello Stato**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Articolo 316-ter codice penale - **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Articolo 640 codice penale - **Truffa**

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

- se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Articolo 640-bis codice penale - **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Articolo 640-ter codice penale - **Frode informatica**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Articolo 317 codice penale - **Concussione**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Articolo 318 codice penale - **Corruzione per l'esercizio della funzione**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Articolo 319 codice penale - **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Articolo 319-bis codice penale - **Circostanze aggravanti**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Articolo 319-ter codice penale - **Corruzione in atti giudiziari**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e della reclusione da otto a venti anni.

Articolo 319-quater codice penale - **Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Articolo 320 codice penale - **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Articolo 321 codice penale - **Pene per il corruttore**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Articolo 322 codice penale - **Istigazione alla corruzione**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Articolo 322-bis codice penale - **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

art. 346-bis codice penale - **Traffico di influenze illecite**

E' punita la condotta di chi, fuori dai casi di concorso in corruzione (nelle sue varie declinazioni) sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio e un funzionario di un'istituzione europea, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo delle propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale (o uno degli atri soggetti sopra menzionati) in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
E' punibile anche il soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Recenti interventi normativi

La Legge n. 3/2019 (cd. Legge "spazzacorrotti") ha inasprito la disciplina sanzionatoria per i reati di cui agli artt. 316 *ter*, 318 e 346 *bis* C.p., intervenendo anche sul D.Lgs. 231/01.
Giova rammentare, in particolare, che ai sensi dell'art. 25, comma 5 *bis* del Decreto, le sanzioni interdittive vengono ridotte se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite ed ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. I PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto presuppongono l'instaurazione di rapporti con la P.A. o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio. Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che LA TUNO intrattiene con le Pubbliche Amministrazioni e del suo intento di perseguire la *best practice* nell'esercizio della propria attività operativa, le aree di attività ritenute a rischio, con riferimento ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, sono le seguenti:

1. Espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A.;
2. Intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Fondazione, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per LA TUNO stessa, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative;
3. Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici;
4. Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di enti pubblici;
5. Partecipazione in associazione agli interventi con partner terzi con forme diverse (es.: *joint venture*, ATI, consorzi, ecc.);
6. Assegnazione, ai fini della indizione delle procedure di gara, di incarichi di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo;

7. Espletamento di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi/lavori;
8. Gestione del personale, inclusa la fase di selezione;
9. Gestione dei rapporti con gli enti competenti in occasione di ispezioni o verifiche di natura fiscale, previdenziale o lavoristica (ad es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, ecc..)

Con riferimento al reato di cui all'art. 25-*decies,* l'Area a Rischio attiene alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in Italia e all'estero.

In linea generale, i processi aziendali nei quali si presentano attività sensibili con riferimento ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, sono i seguenti:

- Gestione dei servizi al pubblico e delle Attività Ecomuseali;
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la P.A.;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione del personale;
- Gestione dei flussi finanziari.

3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

LA TUNO intende assicurare che tutti i propri organi gestionali, i propri dipendenti in posizione sia apicale sia sottoposta, i propri collaboratori interni ed esterni, i propri consulenti, rappresentanti ed incaricati, per quanto possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa LA TUNO. Il fine perseguito è di prevenire e impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la P.A. L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione, le Istituzioni Pubbliche ed in genere verso i terzi è riservata esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. I contratti e le modalità attraverso le quali gli accordi stessi sono trattati e conclusi non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Fondazione. Tutta la documentazione relativa alle trattative e ai contatti con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata per permettere verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nella stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione per conto della Fondazione, è vietato ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi diversi dagli esponenti della stessa LA TUNO, né corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

LA TUNO stabilisce la vigenza dei seguenti divieti, che tutti i Destinatari debbono osservare:

1. Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
2. Al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, distribuire e/o ricevere omaggi e regali, oppure accordare altri vantaggi di qualsiasi natura, ossia ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi

attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per LA TUNO. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, culturale o d'immagine. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

3. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;
4. Esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
5. Promettere o dare a Pubblici Ufficiali o a qualsiasi esponente della P.A. direttamente o per interposta persona denaro o altre utilità per ottenere dallo stesso una violazione del principio di imparzialità, ovvero prestazioni diverse da quelle che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
6. Sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione proprie, di LA TUNO e dell'ente o persona interlocutrice;
7. Riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei consulenti, rappresentanti, mediatori ed ogni altro genere di collaboratore, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
8. Riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
9. Presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
10. Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
11. Chiedere al Pubblico Ufficiale o a qualsiasi esponente della P.A., al di fuori di quanto necessario per il legittimo svolgimento dell'attività aziendale: informazioni di cui il Pubblico Ufficiale dispone per ragioni di ufficio; comportamenti che ostacolino l'esercizio di diritti di terzi; comportamenti che intralcino l'esercizio della Pubblica Amministrazione;
12. Promettere o dare a Pubblici Ufficiali o a qualsiasi esponente della P.A. direttamente o per interposta persona denaro o altre utilità per ottenere: la trattazione di pratiche con ordini diversi da quello cronologico (o diverso ordine eventualmente previsto dalle norme vigenti); il rifiuto di prestazioni dovute a terzi concorrenti; il non rispetto di standard di qualità e di quantità fissati dalla P.A. nelle apposite carte dei servizi; la non continuità del servizio o la sua interruzione.

L'adozione di queste procedure specifiche è finalizzata a:

- conferire trasparenza e riconoscibilità ai processi decisionali e attuativi, mediante la descrizione dei principi di attribuzione delle deleghe e dei poteri aziendali e della relativa loro estensione;

- prevedere meccanismi di controllo interno quali, per esempio, autorizzazioni, verifiche, documentazione delle fasi decisionali maggiormente rilevanti etc.;
- consentire una chiara e definita suddivisione dei compiti e responsabilità, in modo da evitare che vi sia identità fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli;
- evitare di concentrare troppi poteri decisionali in capo a pochi individui, attuando quanto più possibile, il principio della "segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi";
- evitare eventuali sovrapposizioni di ruoli e di competenze;
- garantire che i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- vietare la corresponsione di compensi, provvigioni, o commissioni a Consulenti esterni, Collaboratori, o Soggetti Pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese in favore di LA TUNO e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti devono essere immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali. In ogni caso, gli atti di cortesia commerciale verso Pubblici Ufficiali devono essere sempre autorizzati ai sensi delle procedure aziendali. Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà obbligo contrattuale.

Ferma restando la natura privatistica di LA TUNO, nella convinzione che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di LA TUNO a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, LA TUNO volontariamente pone particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi con le P.A.

4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

Oltre agli espressi divieti di cui sopra, vigono i seguenti obblighi di comportamento:

1. I rapporti con ogni P.A. e con altri enti privati a partecipazione pubblica devono essere gestiti con trasparenza, nel rispetto delle norme statuali vigenti;
2. Gli incarichi conferiti ai Consulenti ed ai Collaboratori devono essere proposti, negoziati, stipulati ed approvati nel rispetto delle norme statuali vigenti;
3. I contratti stipulati con i Fornitori devono essere proposti, negoziati, stipulati ed approvati nel rispetto delle norme statuali vigenti;
4. Nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, con eccezione delle procedure di piccola cassa;

5. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi e dati veri e controllati ed, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
6. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
7. La Direzione deve garantire l'applicazione di criteri obiettivi e trasparenti nella valutazione dei candidati a posizioni interne, e l'esito del processo valutativo di assunzione dei candidati deve essere formalizzato in apposita documentazione archiviata a cura della Funzione stessa;
8. La gestione dei rapporti con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono ispirarsi a criteri di correttezza e trasparenza, in modo da garantire il buon andamento della funzione o del servizio e, quindi, l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
9. Nel caso di ispezioni tributarie, giudiziarie, amministrative e comunque a qualsiasi attività svolta da soggetti pubblici nei confronti della Fondazione, deve partecipare il Direttore Procuratore e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
10. Chiunque svolga attività nell'interesse o a vantaggio di LA TUNO è tenuto a fornire alla P.A. dichiarazioni e documentazioni veritiere; il contenuto delle dichiarazioni e delle documentazioni deve essere comunque preventivamente verificato dal soggetto che lo sottoscrive o lo trasmette. La Fondazione conserva copia delle dichiarazioni e dei documenti trasmessi;
11. Chiunque riceva da Pubblici Ufficiali o da qualsiasi esponente della P.A. - direttamente o indirettamente - richieste di benefici illeciti, ingiusti o comunque non necessari per il legittimo svolgimento dell'attività aziendale deve immediatamente segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza e al Direttore Procuratore;
12. Chiunque riceva, da privati, direttamente o indirettamente richieste di benefici illeciti, ingiusti o comunque non necessari per il legittimo svolgimento dell'attività aziendale deve immediatamente segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza e al Direttore Procuratore;
13. Qualora un Pubblico Ufficiale o un qualsiasi esponente della P.A., senza giustificato motivo, compia le seguenti azioni:
 - accumuli ritardi o affidi ad altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza,
 - chieda per proprio uso privato materiale o attrezzature di cui dovrebbe disporre per ragioni di ufficio,
 - chieda per proprio uso personale linee telefoniche, mezzi di trasporto, servizi o attrezzature della Fondazione o dei suoi esponenti,
 - chieda per uso personale utilità, beni o servizi di qualsiasi natura;

 deve essere data immediata informazione all'Organismo di Vigilanza, astenendosi dal dar seguito alle richieste.

14. Per quanto riguarda i rapporti con l'Autorità giudiziaria che vedano coinvolti esponenti aziendali è fatto divieto di porre in essere atti di violenza, minaccia o coartazione, e di dare o promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché l'indagato, l'imputato o il testimone non collabori con l'Autorità Giudiziaria e non renda dichiarazioni vere, oppure non riferisca in piena libertà la propria rappresentazione dei fatti, esercitando se ritenuto la facoltà di non rispondere, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

SEZIONE II: REATI SOCIETARI

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DALL'ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/01

Articolo 2621 codice civile - **False comunicazioni sociali**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Articolo 2621-bis codice civile - **Fatti di lieve entità**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Infine va sottolineata la clausola di non punibilità per i fatti di lieve entità introdotta con il nuovo art. 2621-ter c.c. che, richiamando sul punto il disposto di cui all'art. 131 *bis* c.p., facoltizza il Giudice a valutare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli precedenti.

Articolo 2622 codice civile - **False comunicazioni sociali delle società quotate**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Articolo 2625 codice civile - **Impedito controllo**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Articolo 2626 codice civile - **Indebita restituzione dei conferimenti**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 2627 codice civile - **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Articolo 2628 codice civile - **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Articolo 2629 codice civile - **Operazioni in pregiudizio dei creditori**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Articolo 2629-bis codice civile - **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Articolo 2632 codice civile - **Formazione fittizia del capitale**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 2633 codice civile - **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Articolo 2635 codice civile - **Corruzione tra privati**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti , o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al presente periodo.

Chi anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità, non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Articolo 2635-bis codice civile - **Istigazione alla corruzione tra privati**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.

Articolo 2636 codice civile - **Illecita influenza sull'assemblea**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 2637 codice civile – **Aggiotaggio**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 2638 codice civile - **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la

situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Fondazione per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di Fondazione con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. I PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

In relazione ai reati societari, le aree ritenute più specificamente a rischio sono le seguenti:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, relazioni periodiche etc.);
- la predisposizione di prospetti informativi;
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Fondazione;
- la gestione delle transazioni finanziarie;
- il ciclo fatturazione attiva e passiva;
- il compimento di operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

I fattori di rischio sono dunque relativi:

- alla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno;
- a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa;
- a comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi;
- alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Fondazione od alla omissione di decisioni vantaggiose per la Fondazione in caso di situazioni di conflitto di interessi.

In linea generale, i processi aziendali nei quali si presentano attività sensibili con riferimento ai reati societari, sono i seguenti:

- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la P.A.;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione dei flussi finanziari;

- Contabilità generale e Bilancio.

L'area critica per la commissione del reato di "*false comunicazioni sociali*" di cui all'art. 2621 C.C. riguarda la tenuta della contabilità e la predisposizione o coinvolgimento nella predisposizione (anche parziale da parte di collaborazione e/o consulenza) di comunicazioni sociali destinate ai soci e al pubblico.

Il fatto tipico consiste:

a) nell'esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero
b) nell'omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La condotta, quindi, può esprimersi con una azione o con un'omissione. Entrambe le condotte devono avere ad oggetto la "situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione o del gruppo al quale essa appartiene" e devono essere idonee ad "indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione".

Rilevano non solo le parti fondamentali di un bilancio e dei documenti obbligatori (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione), ma anche ogni documento ad essi sottostante, la cui redazione diventa elemento fondamentale per il documento definitivo. Le procedure dovranno accertare che ogni posta di bilancio sia il risultato dell'applicazione di criteri obiettivi facilmente individuabili e, soprattutto, omogenei per ogni singola operazione ivi riportata.

Occasioni per la commissione del reato potrebbero essere:

- l'inserimento, variazione o cancellazione dei dati di Contabilità Generale nel sistema informatico (fatturazione attiva/passiva, incassi e pagamenti ad agenti, pagamenti a fornitori e dipendenti, gestione della liquidità e delle operazioni non ordinarie di tesoreria);
- la stima delle poste estimative/valutative di bilancio;
- la raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio nonché delle situazioni infrannuali.

Relativamente alla fase di raccolta e preparazione dei dati per la predisposizione del bilancio le procedure/istruzioni interne dovranno specificare i criteri da seguire per la determinazione delle poste valutative/estimative e di altre poste critiche di bilancio. Il flusso di raccolta dati deve essere strutturato, anche in via preventiva nella fase di aggregazione, con indicazione di responsabilità, tempi e modalità di trasmissione e devono essere altresì evidenti le procedure autorizzative per le deviazioni dalle procedure standard con previsione di oneri di motivazione e documentazione.

Al fine di prevenire il reato di "*impedito controllo*" *ex* art. 2625 C.C. deve essere mantenuta evidenza documentale di tutte le richieste pervenute e di tutte le informazioni/dati/documenti consegnati o resi disponibili ai soci.

Il reato potrebbe essere compiuto, a titolo esemplificativo, mediante le seguenti condotte:

- occultamento di documenti o messa in atto di altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo;
- omissione di informazioni, mancata esibizione ai Soci che facciano richiesta del libro soci.

Il reato di "*formazione fittizia del capitale*" *ex* art. 2632 C.C. si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della Fondazione mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale,
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Fondazione nel caso di trasformazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, al fine di prevenire il reato si devono prevedere controlli di merito indipendenti sulle valutazioni contenute nelle relazioni di stima in caso di conferimenti in natura o di crediti, realizzate dalla funzione competente. Dovrà inoltre essere convocato il Consiglio di Amministrazione e dovrà essere avvisato l'Organismo di Vigilanza.

Occasione di realizzazione del reato di "*illecita influenza sull'Assemblea*" *ex* art. 2636 C.C. sono tutte le fasi inerenti all'assemblea, dalla sua convocazione, all'esercizio del diritto di voto e riguarda, essenzialmente, la predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Possibili modalità di realizzazione della condotta sono:

- la simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- l'esecuzione di atti simulati o fraudolenti tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite.

Al fine di prevenire la commissione del reato in oggetto, chiunque si trovi nella condizione di non poter o dover esercitare il voto, deve darne comunicazione all'organo di controllo.

3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

E' dunque vietato porre in essere o dare causa (anche con mera collaborazione od apporto concausale, anche omissivo) alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001: si ribadisce che è espressamente vietato:

1. Tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

2. Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
3. Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
4. Esporre nelle comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Fondazione;
5. Illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
6. Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
7. Omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
8. Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
9. Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
10. Acquistare o sottoscrivere azioni della Fondazione o di Fondazione controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
11. Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
12. Procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
13. Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci;
14. Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
15. Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
16. Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio;
17. Non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, nelle procedure amministrativo contabili.

4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

LA TUNO intende assicurare che tutti i propri organi gestionali, i propri dipendenti in posizione sia apicale sia sottoposta, i propri collaboratori interni ed esterni, i propri consulenti, rappresentanti ed incaricati, per quanto possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa Fondazione.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i destinatari del presente Modello – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nella Parte Speciale del Modello.

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2020 al Direttore sono confermati i poteri di firma ed operatività sui conti intestati alla Fondazione (poteri già attribuiti al Direttore prima della trasformazione di LA TUNO da S,r.l. in Fondazione) ed il Presidente del Consiglio si è riservato di elaborare una proposta complessiva avente ad oggetto i limiti dei poteri di rappresentanza societaria da attribuirsi al Direttore per le attività di carattere economico/amministrativo/contabile/commerciale legate allo sviluppo dell'attività della Fondazione.

Gli organi di *governance*, di controllo ed i dipendenti sono tenuti ad un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione. In particolare, essi sono tenuti a rispettare le seguenti norme procedurali:

- Assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Sindaco Unico o della Fondazione di revisione legale o dei soci;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- Obbligo di rendicontazione del Presidente al Consiglio di Amministrazione di giroconti tra conti correnti intestati alla Fondazione;
- Obbligo di comunicazione del Presidente al Consiglio di Amministrazione di eventuali accrediti di contributi/finanziamenti;
- Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Fondazione o dell'eventuale Fondazione controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

– Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
– Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
– Assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
– Il Consiglio di Amministrazione deve dare notizia all'Organismo di Vigilanza di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Fondazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

SEZIONE III: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. I REATI DI VIOLAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/01

Articolo 589 codice penale - **Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Articolo 590 codice penale - **Lesioni personali colpose**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

2. I PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale. Le aree sensibili sono tutte le attività connesse a garantire: la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile nell'ambiente di lavoro; il completo rispetto delle norme vigenti in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In ottemperanza a quanto disposto dalla predetta normativa la Fondazione adotta e tiene aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che contiene:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

In particolare il DVR è stato recentemente aggiornato alla luce della grave emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 e, sulla base di una valutazione integrata del rischio di contagio da Covid-19, è stato elaborato un protocollo di regolamentazione della misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro che tiene conto delle indicazioni contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", stipulato tra Governo e Parti Sociali il 14.03.2020 e riportato all'allegato 12 del DPCM 17.05.2020.

In tema di prevenzione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro merita rilievo altresì il Documento Sicurezza e Salute Coordinato del giugno 2020 che disciplina e coordina gli adempimenti connessi al rispetto della normativa di settore ripartendo la responsabilità tra l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca (ente titolare della concessione regionale per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso ai fini turistici, culturali e museale e delle miniere di talco Gianna e Paola oggetto del progetto denominato "Scopriminiera Scoprialpi") e la Fondazione LA TUNO (cui l'Unione predetta ha appaltato l'attività di gestione dell'ecomuseo regionale delle miniere).

3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

E' vietata qualsiasi condotta, anche omissiva, tale da mettere a rischio la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. E' altresì vietata qualsiasi condotta anche omissiva tesa non rispettare le prescrizioni e/o i divieti stabiliti dalla Fondazione in tema di salute e sicurezza. La ricerca di vantaggi per la Fondazione, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

LA TUNO intende assicurare che tutti i propri organi gestionali, i propri dipendenti in posizione sia apicale sia sottoposta, i propri collaboratori interni ed esterni, i propri consulenti, rappresentanti ed incaricati, per quanto possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa Fondazione.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i destinatari del presente Modello – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nella Parte Speciale del Modello.

Le regole adottate da LA TUNO al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose assicurano l'adozione delle misure tecniche e organizzative imposte dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Tali misure consistono principalmente nelle seguenti:

- individuazione, all'interno dell'azienda, delle figure che ai sensi di legge rivestono un ruolo di responsabilità in ordine all'applicazione della normativa in esame;
- predisposizione e costante aggiornamento del DVR;
- attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed eventuale allontanamento degli stessi dall'esposizione al rischio a tutela della loro incolumità;
- adozione nei luoghi di lavoro delle misure e dei requisiti tecnico – strutturali imposti dalla normativa e conseguente svolgimento di una regolare attività di manutenzione avente ad oggetto, oltre ai locali, anche gli impianti, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza;
- adozione di adeguate misure di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, più in generale, di gestione delle emergenze, designando preventivamente i lavoratori incaricati della loro attuazione;
- realizzazione di un'attività di informazione, formazione e addestramento;
- vigilanza sul rispetto e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- attenta scelta dei soggetti incaricati della realizzazione di opere o della fornitura di servizi autonomi.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) definisce le responsabilità e le procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza collabora attivamente col Datore di Lavoro al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni. Inoltre, egli, nel rispetto delle norme di legge in materia, può accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. Tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione

tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti.

I nominativi delle figure aziendali di LA TUNO previste dal D.Lgs. 81/08 sono i seguenti:

- Datore di Lavoro: BARET Ing. Carlo Emilio
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno: BRONE Dott. Antonio
- Medico Competente: VALIOLLAH Dott. Abri Bastami
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno: Sig. PEYROT Andrea
- Servizio Primo Soccorso: tutti i dipendenti
- Servizio Prevenzione Incendi: tutti i dipendenti
- Servizio Evacuazione in Emergenza: tutti i dipendenti

Nello svolgimento delle attività, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Fondazione ha individuato in conformità alla normativa in materia di tutela dell'igiene, della salute e per la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, la Fondazione adotta le seguenti misure generali:

- attenta valutazione dei rischi e completa trasposizione degli stessi nel DVR;
- eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non possibile, loro riduzione al minimo;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- aggiornamento delle procedure per la valutazione del rischio biologico, con particolare riferimento agli agenti biologici del tipo "coronavirus" classificabile come agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e che costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità;
- misure igieniche;
- misure di protezione collettiva ed individuale con particolare riferimento alla prevenzione del rischio biologico;

- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.

LA TUNO riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale, e si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza.

SEZIONE IV: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO ED IMPIEGO DI UTILITÀ ILLECITE

1. I REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, RICHIAMATI DALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/01

Articolo 648 codice penale - **Ricettazione**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

Articolo 648-bis codice penale - **Riciclaggio**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articolo 648-ter codice penale - **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articolo 648-ter.1 codice penale - **Autoriciclaggio**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della

reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2. I PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

In relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione, le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivisi in due macrocategorie:

- attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra Fondazione e soggetti terzi;
- attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

I processi aziendali nei quali si presentano attività sensibili sono i seguenti:

- Gestione dei servizi al pubblico e delle Attività Ecomuseali
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la P.A.
- Approvvigionamento di beni e servizi
- Gestione dei flussi finanziari
- Contabilità generale e Bilancio

3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

E' vietato effettuare le seguenti operazioni:

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
- detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori al limite stabilito dalla normativa vigente;
- accettare assegni emessi da soggetti che non sono i reali debitori nei confronti della Fondazione;

- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori al limite stabilito dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti in contanti eccedenti la soglia prevista dalla normativa vigente;
- promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Fondazione o di Fondazione controllate, anche a seguito di illecite pressioni;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati);
- ricevere incassi, trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al limite stabilito dalla normativa vigente;
- inserire nuovamente nel circuito monetario, banconote o monete evidentemente falsificate, o anche semplicemente sospette di falsità. Tali banconote devono essere trattenute e consegnate ad un istituto di credito.

4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

LA TUNO intende assicurare che tutti i propri organi gestionali, i propri dipendenti in posizione sia apicale sia sottoposta, i propri collaboratori interni ed esterni, i propri consulenti, rappresentanti ed incaricati, per quanto possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Fondazione stessa.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i destinatari del presente Modello – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nella Parte Speciale del Modello.

Gli organi di governance, di controllo ed i dipendenti sono tenuti ad un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le seguenti attività:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della Fondazione controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Obbligo di rendicontazione del Presidente al Consiglio di Amministrazione di giroconti tra conti correnti intestati alla Fondazione;
- Obbligo di comunicazione del Presidente al Consiglio di Amministrazione di eventuali accrediti di contributi/finanziamenti;
- Verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, ecc.);
- Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

Le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte; dello scopo, natura e struttura legale-fiscale dell'operazione; del valore complessivo ed unitario degli strumenti utilizzati nell'operazione.

Tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, idoneo ad assicurare sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici.

Tutta la documentazione relativa alle operazioni in oggetto deve essere archiviata e conservata dalle funzioni aziendali competenti.

SEZIONE V: REATI INFORMATICI

1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI RICHIAMATE DALL'ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/01

Articolo 491-bis codice penale - **Documenti informatici**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 615-ter codice penale - **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Articolo 615-quater codice penale - **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Articolo 615-quinquies codice penale - **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del

suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

Articolo 617-quater codice penale **- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 617-quinquies codice penale - **Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Articolo 635-bis codice penale - **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 635-ter codice penale - **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quater codice penale - **Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quinquies codice penale - **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 640-quinquies codice penale - **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

2. I PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

Le attività della Fondazione nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

La Fondazione ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza per prevenire e controllare i rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio sono le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;

- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei contenuti del sito Internet.

Posto che i rischi riguardano soprattutto l'area dei dati; è dunque possibile ricondurre alle seguenti categorie gli eventi che possono generare danni che comportano rischi per la sicurezza:

- eventi cagionati dai dipendenti, che possono consistere in: sottrazione di credenziali di autenticazione, carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria, comportamenti sleali o fraudolenti, errore materiale;
- eventi determinati dall'utilizzo di strumenti: azione di virus informatici, spamming, malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti, accessi esterni non autorizzati, intercettazione di informazioni in rete;
- eventi relativi al contesto fisico-ambientale: ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto, sottrazione di strumenti contenenti dati, eventi distruttivi, naturali o artificiali nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria, guasto a sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.), errori umani nella gestione della sicurezza fisica.

3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

Alla luce di quanto esposto, la Fondazione dispone i seguenti divieti:

- Connettere ai sistemi informatici di LA TUNO: personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- Modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previa espressa e debita autorizzazione;
- Acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- Ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da LA TUNO;
- Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a LA TUNO le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;

- Manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- Sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a LA TUNO i controlli sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- Mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- Lo spamming;
- Inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;
- Utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (*virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit*, ecc…) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
- Importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

LA TUNO intende assicurare che tutti i propri organi gestionali, i propri dipendenti in posizione sia apicale sia sottoposta, i propri collaboratori interni ed esterni, i propri consulenti, rappresentanti ed incaricati, per quanto possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa LA TUNO.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i destinatari del presente Modello – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nella Parte Speciale del Modello.

Nella gestione degli adempimenti necessari al fine di prevenire l'accesso abusivo ad una rete informatica ed in linea generale il c.d. danneggiamento informatico si prevede l'utilizzo di procedure aziendali volte a:

- effettuare giornalmente il back up sui dati aziendali, il cui funzionamento è verificato periodicamente dal Direttore Procuratore;
- prevedere l'aggiornamento periodico obbligatorio password dei dipendenti;
- stabilire l'obbligo di mantenere la riservatezza della password;
- garantire l'accesso alle aree della contabilità unicamente al Direttore Procuratore attraverso credenziali dedicate;

- limitare l'accesso internet a siti aziendalmente utili e moralmente leciti;
- inibire l'utilizzo delle e-mail spamming;
- avvalersi di esperti informatici (interni o esterni) che monitorano l'adempimento alle prescrizioni aziendali in materia di sicurezza informatica e aggiornino i sistemi di sicurezza alla luce delle nuove forme di "invasione";
- prevedere l'aggiornamento del sistema antivirus/antispamming periodico.

LA TUNO pertanto si impegna a:

1. Informare adeguatamente il personale dell'importanza di:
 - Mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
 - Utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
 - Non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;
2. Informare il personale della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
3. Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
4. Limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
5. Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
6. Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
7. Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Fondazione e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
8. Limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni a LA TUNO, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili al personale;
9. Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione;
10. Provvedere alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
11. Prevedere, nei rapporti contrattuali con i fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Fondazione da eventuali

responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

SEZIONE VI: I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI AI SENSI DELL'ART. 24 TER DEL D.LGS. 231/01 E DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146.

Articolo 416 codice penale - **Associazione per delinquere**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater co.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Articolo 416 bis - codice penale - **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Non Applicabile)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 416-ter codice penale - **Scambio elettorale politico-mafioso**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Articolo 630 codice penale - **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Non Applicabile)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Articolo 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Non Applicabile)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7. bis Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 407 codice procedura penale - **Termini di durata massima delle indagini preliminari**

Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

- i delitti appresso indicati:
- (omissis)
- 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
- (omissis).

Merita di essere segnalato che, ai sensi dell'art. 24 *ter*, comma 4, del D.lgs. 231/2001 se l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei predetti Reati Rilevanti, si applica

la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e, ciò, indipendentemente dall'adozione, da parte dell'Ente del Modello organizzativo che, dunque, non avrà alcuna efficacia esimente.

2. I PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

In relazione ai reati connessi alla criminalità organizzata, le aree ritenute più specificamente a rischio sono le seguenti:

- Gestione dei servizi al pubblico e delle Attività Ecomuseali
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la P.A.
- Approvvigionamento di beni e servizi
- Gestione dei flussi finanziari
- Contabilità generale e Bilancio

3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/01 e dall'art. 10, Legge n. 146/2006;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Reati Transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che questo persegua finalità di criminalità organizzata transnazionale e l'intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/01 e dall'articolo 10 della Legge n. 146/06 e ritenuti rilevanti per LA TUNO, quest'ultima adotta norme di comportamento e regole improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e consulenti;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Nella scelta dei fornitori e delle controparti contrattuali e nella gestione del rapporto contrattuale, la Fondazione si impegna ad attuare le procedure aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei propri poteri di spesa, di propria iniziativa o su richiesta delle Funzioni della Fondazione, dispone con Delibera del Consiglio il ricorso all'acquisizione del bene/servizio. Per selezionare il professionista o la ditta fornitrice del bene, viene espletata un'adeguata attività di selezione fra diversi offerenti, ove possibile, e viene effettuata un'obiettiva comparazione delle offerte sulla base di criteri oggettivi e documentabili, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 56/2017. In particolare, ed in riferimento agli incarichi professionali, i consulenti/professionisti candidati a prestare il servizio richiesto, vengono valutati sulla base dei seguenti elementi:

- condizioni di prestazione praticate (costo della consulenza, eventuali costi accessori, flessibilità, qualità del servizio, tempi di intervento, modalità e tempi di pagamento, etc.);
- esperienza nel settore;
- adeguata struttura organizzativa e finanziaria;
- presenza di eventuali conflitti di interesse.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla sottoscrizione del contratto di acquisto mediante scrittura privata semplice o apposito scambio di lettere con cui è disposta l'ordinazione dell'oggetto dell'acquisizione. In caso di prestazioni professionali, il Presidente provvede a sottoscrivere una formale lettera di conferimento dell'incarico che viene inviata al professionista con la richiesta di restituirne copia controfirmata per accettazione.

Per quanto riguarda la gestione dell'affidamento dei turni alle guide turistiche, si definisce un Contratto Quadro annuale a cui, mensilmente, viene allegato il piano dei turni definitivo. Tale documento deve essere firmato per accettazione dalle guide turistiche incaricate e contiene informazioni sulla prestazione, sulle condizioni economiche concordate e l'attestazione della presa visione e dell'adesione al Codice Etico e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Fondazione.

Tutti i Destinatari del Modello hanno il divieto di sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al Consiglio di Amministrazione e/o all'Organo di Vigilanza, oltre che all'autorità giudiziaria con le denunce del caso.

Tutti i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di segnalare al Consiglio di Amministrazione e/o all'Organo di Vigilanza, qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Fondazione si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

SEZIONE VI: REATI TRIBUTARI

1. LE FATTISPECIE DI REATI TRIBUTARI RICHIAMATE DALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. 231/01

Articolo 2 D.lgs 74/2000 - **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

Tale fattispecie punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Si osserva che tale reato: (i) non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità, (ii) è necessario il dolo specifico, cioè il fine evasivo. La L. 157/2019 ha elevato la pena edittale originaria prevedendo la reclusione da 4 a 8 anni (laddove era ricompresa nella forbice da un anno e sei mesi a sei anni). La pena è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi indicati è inferiore a 100 mila euro. E' prevista una causa non punibilità: l'integrale pagamento del debito tributario intervenuto prima che l'autore del reato abbia avuto conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio del procedimento penale.

Articolo 3 D.lgs 74/2000 - **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

Tale reato si applica a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo azioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente: (i) l'imposta evasa è superiore, per singola imposta, a 30 mila euro, (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad 1,5 milioni di euro ovvero quando l'ammontare dei crediti e delle ritenute fittizie è superiore al 3% dell'ammontare dell'imposta e/o a 30 mila euro. La L. 157/2019 ha elevato la pena edittale originaria prevedendo la reclusione da 3 a 8 anni (laddove era ricompresa nella forbice da un anno e sei mesi a sei anni).

Articolo 4 D.lgs 74/2000 - **Dichiarazione infedele**

Tale delitto punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente: (i) l'imposta evasa è superiore a 150 mila euro, (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 3 milioni di euro.La L. 157/2019 ha elevato la pena edittale originaria prevedendo la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi ed ha abbassato la soglia di punibilità dell'imposta evasa e degli elementi attivi sottratti ad imposizione.

Articolo 5 D.lgs 74/2000 – **Omessa dichiarazione**

Fattispecie che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 50 mila euro.La L. 157/2019 ha elevato la pena edittale originaria prevedendo la reclusione da 2 a 5 anni.

Articolo 8 D.lgs 74/2000 – **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

Il reato in questione punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.La L. 157/2019 ha elevato la pena edittale originaria prevedendo la reclusione da 4 a 8 anni. E' stata prevista un'attenuante laddove l'importo esposto in fattura sia inferiore, per il periodo di imposta considerato, ad euro 100 mila.

Articolo 10 D.lgs 74/2000 – **Occultamento o distruzione di documenti contabili**

Il delitto punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. La L. 157/2019 ha elevato la pena edittale originaria prevedendo la reclusione da 3 a 7 anni.

2. I PROCESSI SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

In relazione ai reati tributari, le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati concernono principalmente le attività con soggetti terzi (PA, clienti, fornitori, consulenti e/o collaboratori) relative ai rapporti instaurati tra Fondazione e soggetti terzi.

I processi aziendali nei quali si presentano attività sensibili sono i seguenti:

- Gestione dei servizi al pubblico e delle Attività Ecomuseali
- Approvvigionamento di beni e servizi
- Gestione dei flussi finanziari
- Contabilità generale e Bilancio

Quali possibili modalità di commissione dei reati-presupposti si considerino, in particolare, per per il delitto di *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* il rilascio da parte di un professionista abilitato di un'infedele certificazione tributaria ai fini della compilazione degli indici sintetici di affidabilità, in quanto artificio idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre l'amministrazione finanziaria in errore. Con riferimento, invece, alla fattispecie di *dichiarazione infedele* rileva, ad esempio, l'indebita riduzione dell'imponibile con l'indicazione di costi inesistenti e la cd. sott-fatturazione.

3. DIVIETI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

E' vietato effettuare le seguenti operazioni:

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
- detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori al limite stabilito dalla normativa vigente;
- accettare assegni emessi da soggetti che non sono i reali debitori nei confronti della Fondazione;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori al limite stabilito dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti in contanti eccedenti la soglia prevista dalla normativa vigente;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati);
- ricevere incassi, trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al limite stabilito dalla normativa vigente.

4. PROTOCOLLI GENERALI PER TUTTI I PROCESSI SENSIBILI

LA TUNO intende assicurare che tutti i propri organi gestionali, i propri dipendenti in posizione sia apicale sia sottoposta, i propri collaboratori interni ed esterni, i propri consulenti, rappresentanti ed incaricati, per quanto possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Fondazione stessa.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i destinatari del presente Modello – con riferimento alla rispettiva attività – sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nella Parte Speciale del Modello.

Gli organi di governance, di controllo ed i dipendenti sono tenuti ad un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le seguenti attività:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Obbligo di rendicontazione del Presidente al Consiglio di Amministrazione di giroconti tra conti correnti intestati alla Fondazione;
- Obbligo di comunicazione del Presidente al Consiglio di Amministrazione di eventuali accrediti di contributi/finanziamenti;
- Verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, ecc.);
- Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti; trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di commissione dei reati tributari.

Le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati tributari, attraverso una chiara identificazione della controparte; dello scopo, natura e struttura legale-fiscale dell'operazione; del valore complessivo ed unitario degli strumenti utilizzati nell'operazione.

Tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, idoneo ad assicurare sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici.

Tutta la documentazione relativa alle operazioni in oggetto deve essere archiviata e conservata dalle funzioni aziendali competenti.

SEZIONE VIII: FATTISPECIE DI REATO A BASSO RISCHIO

1. I REATI CON FINALITÁ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)

Articolo 270-bis codice penale - **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Non Applicabile)**

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Articolo 270-ter codice penale - **Assistenza agli associati (Non Applicabile)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Articolo 270-quater codice penale - **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Non Applicabile)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Articolo 270-quater1 codice penale - **Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Non Applicabile)**

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Articolo 270-quinquies codice penale - **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Non Applicabile)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o

pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Articolo 270-sexies codice penale - **Condotte con finalità di terrorismo (Non Applicabile)**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Articolo 280 codice penale - **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Non Applicabile)**

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 280-bis codice penale - **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Non Applicabile)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Articolo 289-bis codice penale - **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Non Applicabile)**
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Articolo 302 codice penale - **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Non Applicabile)**
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
Articolo 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Non Applicabile)
Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
(omissis)

Articolo 2 – **Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9/12/1999 (Non Applicabile)**

Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:

Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe;

Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le dépositaire;

Lorsqu'un État Partie cesse d'éntre partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.

Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.

Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

Commet également une infraction quiconque:

Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;

Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;

Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit;

Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;

Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

2. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER.1)

Articolo 583-bis codice penale - **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Non Applicabile)**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi

genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;
- l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

3. I REATI IN TEMA DI FALSITÁ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO (ART. 25 BIS)

Articolo 453 codice penale - **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Articolo 454 codice penale - **Alterazione di monete**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Articolo 455 codice penale - **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Articolo 457 codice penale - **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Articolo 459 codice penale - **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Articolo 460 codice penale - **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Articolo 461 codice penale - **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Articolo 464 codice penale - **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Articolo 473 codice penale - **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 474 codice penale - **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

4. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)

Articolo 513 codice penale - **Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.

Articolo 513-bis codice penale - **Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Articolo 514 codice penale - **Frodi contro le industrie nazionali**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Articolo 515 codice penale - **Frode nell'esercizio del commercio**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un`altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

Articolo 516 codice penale - **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Articolo 517 codice penale - **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Articolo 517-ter codice penale - **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 517- quater codice penale - **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

5. I REATI CONTRO LA PERSONALITÁ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)

Articolo 600 codice penale - **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Non Applicabile)**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Articolo 600-bis codice penale - **Prostituzione minorile (Non Applicabile)**

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

- recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Articolo 600-ter codice penale - **Pornografia minorile (Non Applicabile)**

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:
utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o

divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Articolo 600-quater codice penale - **Detenzione di materiale pornografici (Non Applicabile)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Articolo 600-quater.1 codice penale - **Pornografia virtuale (Non Applicabile)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Articolo 600-quinquies codice penale - **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Non Applicabile)**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Articolo 601 codice penale - **Tratta di persone (Non Applicabile)**

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a

prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Articolo 602 codice penale - **Acquisto e alienazione di schiavi (Non Applicabile)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Articolo 603 bis - **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Non Applicabile)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da
- svolgere e delle condizioni di lavoro.

Articolo 609-undecies codice penale - **Adescamento di minorenni (Non Applicabile)**

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies,

adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

6. REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)

Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - **Abuso di informazioni privilegiate**

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - **Manipolazione del mercato**

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

7. VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)

Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 - **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) (abrogata)
- in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.

Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 - **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Fondazione italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 - **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Fondazione italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 - **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 - **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

8. REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

Art. 377-bis c.p.: **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

9. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

Articolo 727 bis codice penale **– Uccisione, Distruzione, Cattura, Prelievo, Detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette (Non applicabile)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Articolo 733 bis codice penale **– Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (Non applicabile)**

Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.Ai fini dell'applicazione dell'art. 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Articolo 137, commi 2, 3, 4 e 5 T.U.A. **– Sanzioni penali in materia di acque reflue industriali (Non applicabile)**

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla terza parte del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 461, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla terza parte del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla terza partedel presente decreto, (…), è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Articolo 256, commi 1 lette a) e b), 3, 4, 5 e 6 T.U.A. **– Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Non applicabile)**

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi,c on violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro aventiseimila euro.

Articolo 257, commi 1 e 2 T.U.A. – **Bonifica dei siti (Non applicabile)**

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pen dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammen da da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Articolo 258, comma 4 T.U.A. – **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Non applicabile)**

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Articolo 259, comma 1 T.U.A. – **Traffico illecito di rifiuti (Non applicabile)**

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d)[67], del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Articolo 260, commi 1 e 2 T.U.A. – **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Non applicabile)**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Articolo 260 bis, commi 6, 7 e 8 T.U.A. – **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Non applicabile)**

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Articolo 279, comma 5 T.U.A. – **Sanzioni in materia di tutela dell'aria (Non applicabile)**

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Articolo 1, commi 1 e 2 L. 150/92. – **Divieto di importazione di animali e vegetali appartenenti a specie protette (Non applicabile)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Articolo 3 bis, comma 1, L. 150/92. **– Sanzioni in materia di falsificazione o alterazione di certificate, licenze ed altri atti (Non applicabile)**

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione dicertificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Articolo 6, comma 4, L. 150/92. **– Divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi o rettili che possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Non applicabile)**

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Articolo 3, comma6, L. 549/93 **– Cessazione e riduzione dell'impiego di gas lesivi dell'ozono atmosferico (Non applicabile)**

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo[72], è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla

condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Articolo 8, commi 1 e 2, D.lgs. 202/07 – **Inquinamento doloso (Non applicabile)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 [73] sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. (omissis)"

Articolo 9, commi 1 e 2, D.lgs. 202/07 – **Inquinamento colposo (Non applicabile)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

10. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)

Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo

sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
(omissis)
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà."

Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**
1.In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. (abrogato)
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di

soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

(omissis)

11. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES)

Art. 3. Legge 13 ottobre 1975, n. 654 - **Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2. (Omissis).

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni,

associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

12. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)

Art. 5 Legge 3 maggio 2029, n. 3 - **Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive**

Articolo 1, L. 401/1989 – **Frode in competizioni sportive**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso dal quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni ad un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4000.
Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accolga la promessa.
Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 ad euro 100.000.

Articolo 4, L. 401/1989 – **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa**

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione

italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuata con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorchè titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dai casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dai casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.